

Accesso esclusivo tramite SPID, CIE e CNS al Durc On Line. Dall'Inps le indicazioni operative

*Dal 1° ottobre 2021 l'accesso ai servizi online dell'INPS è previsto esclusivamente tramite SPID, CIE e CNS. Con la circolare 7 ottobre 2021, n. 146 (**sotto riportata**) l'Inps fornisce, in accordo con l'INAIL, le indicazioni operative per accedere al servizio DURC online tramite queste tre credenziali di accesso.*

Il Testo delle circolare Inps n. 146 del 7-ottobre 2021, con oggetto: Accesso tramite SPID, CIE e CNS al Servizio Durc On Line attraverso il portale www.inps.it

SOMMARIO

Con la presente circolare si illustrano le nuove modalità di accesso al servizio Durc On Line tramite SPID, CIE e CNS.

INDICE

1. *Premessa*
2. *Accesso al servizio Durc On Line*

3. *Accesso al servizio Durc On Line tramite SPID, CIE e CNS per utenti Stazione Appaltante/Amministrazione procedente*
4. *Creazione, abilitazione e aggiornamento delle Stazioni appaltanti/Amministrazioni procedenti da parte degli utenti Inps*
5. *Creazione delle utenze delegate del personale INPS*

1. Premessa

Con la circolare n. 87 del 17 luglio 2020, l'Istituto ha comunicato che dal 1° ottobre 2020 non avrebbe più rilasciato il PIN come credenziale di accesso ai propri servizi telematici, per favorire il passaggio verso gli strumenti di autenticazione previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale), per l'accesso ai servizi web della pubblica Amministrazione, ossia il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), la Carta di Identità Elettronica (CIE) e la Carta Nazionale dei Servizi (CNS).

Pertanto, come disposto dall'articolo 24, comma 4, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120[1], a partire dal 1° ottobre 2021[2] l'accesso ai servizi online dell'Inps è previsto esclusivamente tramite SPID, CIE e CNS[3].

Con la presente circolare si forniscono, in accordo con l'Inail, le indicazioni operative per l'accesso al servizio *Durc On Line*.

2. Accesso al servizio *Durc On Line*

Come disposto dal decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 30 gennaio 2015, recante *“Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC)”*, l’accesso al servizio *Durc On Line* è previsto per i soggetti elencati all’articolo 1, comma 1, del medesimo decreto[4].

Sono altresì abilitati i soggetti di cui all’articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, e gli altri soggetti legittimati all’accesso ai servizi online ai sensi di specifiche norme[5].

Tutti i suddetti soggetti e i loro *sub*-delegati dal 1° ottobre 2021 per accedere al servizio *Durc On Line* devono essere in possesso di credenziali SPID, CIE o CNS[6].

3. Accesso al servizio *Durc On Line* tramite SPID, CIE e CNS per utenti Stazione Appaltante/Amministrazione procedente

Per accedere al servizio in esame l’utente deve selezionare sul portale www.inps.it la voce *“Prestazioni e Servizi”* > *“Servizi”* > *“Durc On Line”*, e accedere con SPID, CIE e CNS.

Una volta eseguita l’autenticazione con la modalità prescelta, il sistema riconosce l’utente e gli sottopone automaticamente i servizi a cui è abilitato e ai quali in precedenza accedeva con il PIN e la password.

Dal 1° ottobre 2021, pertanto, cessano di avere validità le utenze e le password per l’accesso al predetto servizio.

Il personale dell’Inps abilitato ai ruoli Stazione

appaltante/Amministrazione procedente o Sub-delegato Stazione appaltante/Amministrazione procedente, con effetto dalla medesima data, accederà al servizio con le modalità sopra descritte.

4. Creazione, abilitazione e aggiornamento delle Stazioni appaltanti/Amministrazioni procedenti da parte degli utenti Inps

Dal 1° ottobre 2021 la creazione/abilitazione delle Stazioni appaltanti/Amministrazioni procedenti, il subentro nell'abilitazione per la richiesta d'ufficio del Durc On Line[7], nonché l'aggiornamento dell'anagrafica delle Stazioni appaltanti/Amministrazioni procedenti già abilitate, **non avverrà più tramite l'accesso a www.sportellounicoprevidenziale.it.**

In proposito, l'Inail ha comunicato che tali funzionalità sono migrate all'interno dei servizi *online* del portale www.inail.it, nella sezione *"My Home/Nuova gestione anagrafica Stazioni appaltanti e SOA"*, per accedere alle quali sono richieste le credenziali SPID, CNS o CIE.

All'interno del medesimo servizio è presente la voce Utenti e profili, attraverso la quale è possibile gestire le abilitazioni associate alle Stazioni appaltanti/Amministrazioni procedenti.

5. Creazione delle utenze delegate del personale INPS

Il personale dell'Inps ad oggi abilitato, previa autenticazione tramite SPID, CIE e CNS, continuerà ad

operare con i ruoli già assegnati.

Gli amministratori delle utenze Inps, accedendo ai servizi *online* del portale www.inail.it con SPID, CIE e CNS, potranno continuare a gestire le utenze dei Direttori con le consuete modalità, utilizzando la voce Nuova gestione anagrafica Stazioni appaltanti e SOA/Utenti e profili.

Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele

[1] Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante: *«Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale»*, articolo 24, comma 4: *«Ai fini dell'attuazione dell'articolo 64, comma 3-bis, secondo periodo, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dal comma 1, lettera e), numero 6), dal 28 febbraio 2021, è fatto divieto ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a) del predetto decreto legislativo n. 82 del 2005 di rilasciare o rinnovare credenziali per l'identificazione e l'accesso dei cittadini ai propri servizi in rete, diverse da SPID, CIE o CNS, fermo restando l'utilizzo di quelle già rilasciate fino alla loro naturale scadenza e, comunque, non oltre il 30 settembre 2021»*.

[2] Con la circolare n. 95 del 2 luglio 2021 è stato comunicato il piano di progressiva transizione alle identità digitali SPID, CIE e CNS per l'autenticazione e l'accesso ai servizi web INPS.

Con la circolare n. 127 del 12 agosto 2021 è stata confermata la data di dismissione del PIN Inps in favore delle identità digitali SPID, CIE e CNS per l'autenticazione e l'accesso ai servizi web dell'Inps (cfr. anche il messaggio n. 2926 del 25 agosto 2021) e sono state fornite indicazioni per il conferimento e la gestione delle deleghe delle identità digitali degli utenti con profilo di cittadino, quale strumento per venire incontro a coloro che sono impossibilitati a utilizzare in autonomia i servizi online dell'Istituto (cfr. il messaggio n. 2885 del 12 agosto 2021).

[3] Con il messaggio n. 3305 del 1° ottobre 2021 sono state fornite ulteriori indicazioni sulla gestione della delega dell'identità digitale e revoca della delega online attraverso credenziali SPID, CIE o CNS (c.d. "*Delega SPID su SPID*") ed è stato altresì ricordato che dal 1° ottobre 2021 non è più possibile accedere ai servizi *online* INPS con il PIN, con la sola eccezione di quelli rilasciati ai residenti all'estero non in possesso di un documento di riconoscimento italiano e che rimarranno ancora temporaneamente attivi i PIN rilasciati alle aziende e ai loro intermediari.

[4] Decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 30 gennaio 2015, recante: *«Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC)»*, **articolo 1**:

«1. Sono abilitati ad effettuare la verifica di regolarità contributiva di cui all'art. 2, in relazione alle finalità per le quali è richiesto il possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) ai sensi della vigente normativa:

a) i soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera b),

del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;

b) gli Organismi di attestazione SOA;

c) le amministrazioni pubbliche concedenti, anche ai sensi dell'art. 90, comma 9, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

d) le amministrazioni pubbliche procedenti, i concessionari ed i gestori di pubblici servizi che agiscono ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

e) l'impresa o il lavoratore autonomo in relazione alla propria posizione contributiva o, previa delega dell'impresa o del lavoratore autonomo medesimo, chiunque vi abbia interesse;

f) le banche o gli intermediari finanziari, previa delega da parte del soggetto titolare del credito, in relazione alle cessioni dei crediti certificati ai sensi dell'art. 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e dell'art. 37, comma 7-bis, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89».

[5] Cfr. le [circolari n. 28 dell'8 febbraio 2011](#) (Soggetti abilitati alla cura degli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti, ivi compresa la trasmissione telematica della documentazione previdenziale), [n. 126 del 7 agosto 2013](#) (Soggetti abilitati agli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, nonché iscritti alla Gestione separata di cui

alla legge n. 335/95, ivi compresa la trasmissione telematica della documentazione previdenziale), [n. 77 del 1° giugno 2018](#) (Società tra Professionisti. Adeguamenti al sistema di profilazione per l'accesso ai servizi telematici correlati ai rapporti assicurativi) e i messaggi n. 2725 del 5 luglio 2018 (Soggetti abilitati alla cura degli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti. Dottori agronomi e dottori forestali. Profilazione dei dottori agronomi, dottori forestali, periti agrari, periti agrari laureati, agrotecnici e agrotecnici laureati), n. 4765 del 18 dicembre 2020 (Studio associato. Adeguamenti al sistema di profilazione per l'accesso ai servizi telematici correlati ai rapporti assicurativi – Istruzioni operative) e n. 2892 del 16 agosto 2021 (Cooperative e consorzi di imprese di pesca. Adeguamenti al sistema di profilazione per l'accesso ai servizi telematici correlati ai rapporti assicurativi).

[6] Cfr. la precedente nota n. 3.

[7] Da richiedere con l'apposito modulo "*Subentro utenza DURC*" pubblicato in www.inail.it al link <https://www.inail.it/cs/internet/atti-e-documenti/moduli-e-modelli/assicurazione/durc.html>

Circolare n. 146 del 07-10-2021